Stefano Lapponi

LA RIFORMA FISCALE
Come cambia la busta paga

Novità in materia di determinazione dell'IRPEF contenute nel DLgs. 30.12.2023 n. 216, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30.12.2023 n. 303, attuativo del primo modulo di *riforma* delle imposte sul reddito delle persone fisiche, di cui alla L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega di *riforma fiscale*).

Le novità, applicabili per il solo periodo d'imposta *2024*, riguardano:

- la riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione";
- la revisione della disciplina delle detrazioni *fiscali* per oneri per le persone fisiche titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, con l'introduzione di una "franchigia" di 260,00 euro;
- il coordinamento tra i nuovi scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

_____

- Modifica fringe benefit
- Premi di produzione

EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le nuove disposizioni in materia di scaglioni di reddito, di aliquote IRPEF e di detrazioni d'imposta per tipologie reddituali sono già applicabili in sede di ritenute che i sostituti d'imposta devono operare in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta *2024*, secondo quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Pertanto, le nuove disposizioni sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio *2024*.

Analogamente, **a partire dalle retribuzioni di gennaio *2024*, i sostituti d'imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di "trattamento integrativo della retribuzione", sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023**

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF

per il solo periodo d'imposta 2024.

fino a 28.000,00 euro → **23%**
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → **35%**
oltre 50.000,00 euro → **43%**

a decorrere dall'1.1.2025, le aliquote IRPEF saranno così articolate:

fino a 15.000,00 euro → 23%;

oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro → 25%;

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro → 35%;

oltre 50.000,00 euro → 43%.

L'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).

Fino al 2023		2024	
Scaglioni di reddito imponibile (in euro)	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile (in euro)	Aliquota
Fino a 15.000	23%	Fino a 28.000	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	Oltre 28.000 e fino a 50.000	35%
Oltre 50.000	43%	Oltre 50.000	43%

Esempi di variazione dell'IRPEF lorda

Reddito imponibile	Imposta lorda fino al 2023	Imposta lorda 2024	Variazione
1.000	230	230	0
15.000	3.450	3.450	0
18.000	4.200	4.140	-60
20.000	4.700	4.600	-100
21.000	4.950	4.830	-120
24.000	5.700	5.520	-180
25.000	5.950	5.750	-200
28.000	6.700	6.440	-260
30.000	7.400	7.140	-260
40.000	10.900	10.640	-260
50.000	14.400	14.140	-260
75.000	25.150	24.890	-260
100.000	35.900	35.640	-260

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta *2024*, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Principio di cassa "allargato"

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 51 co. 1 secondo periodo e 52 del TUIR, gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente (c.d. "principio di cassa allargato").

Pertanto, le nuove disposizioni previste dal DLgs. 216/2023 si applicano agli emolumenti e ai compensi relativi al 2023 corrisposti dal 13.1.*2024*.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI PER IL 2024 E IL 2025

Visto il limitato ambito temporale di applicazione della nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, applicabile al solo periodo d'imposta *2024*, l'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023 introduce una deroga alle normali modalità di calcolo degli acconti.

In via ordinaria, infatti, gli acconti possono essere determinati in due modi:

1. con il criterio c.d. "storico", nel quale il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite);
2. con il criterio c.d. "previsionale", nel quale il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta *2024* e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al co. 1 dell'art. 1 del DLgs. 216/2023.

Il calcolo è quindi effettuato utilizzando l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR, nella versione applicabile fino al 31.12.2023 suddivisa in quattro scaglioni, anche in relazione agli acconti 2025 calcolati con il metodo "storico".

In questo modo, si evita di dover rideterminare l'imposta successivamente, in sede di saldo, dal momento che non saranno più applicabili, dal periodo d'imposta 2025, i tre scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF disposte dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023,

Per i periodi d'imposta *2024* e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al co. 1 dell'art. 1 del DLgs. 216/2023.

SCAGLIONI 2023 di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR anche in relazione agli acconti 2025 calcolati con il metodo "storico".

Per come è formulato l'art. 1 co. 4 del DLgs. 216/2023, sembra invece possibile applicare la nuova struttura delle aliquote ai fini della determinazione degli acconti *2024* con il metodo "previsionale", poiché in tal caso non si utilizza il riferimento all'*imposta del periodo precedente*.

MODIFICA ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI

L'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede una modifica delle **detrazioni d'imposta** per redditi di lavoro dipendente (*escluse le pensioni*) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

Rimodulazione detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art.13 co.1 lett.a) b) c))

Reddito	Detrazione
≤ 15.000 €	1955 €(non inferiore a 690 € ovvero non inferiore a 1380€ se tempo determinato
Reddito > 15.000 e fino a 28.000 €	1910 + 1190 x [(28.000-RC)/13.000]
Reddito > 28.000 e fino a 50.000 €	1910 x [(50.000-RC)/22.000]
Reddito > 50.000	No detrazione

In particolare, per il solo periodo d'imposta *2024*, l'importo di tali detrazioni è pari a 1.955,00 euro, rispetto all'importo di 1.880,00 euro ordinariamente previsto.

Non sono state modificate le altre detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, vale a dire:

- le detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. b) e c) del TUIR);
- le detrazioni d'imposta per i pensionati (art. 13 co. 3 del TUIR);
- le detrazioni d'imposta per gli altri redditi assimilati, per i redditi di lavoro autonomo, d'impresa minore e alcuni redditi diversi (art. 13 co. 5 del TUIR);
- le detrazioni d'imposta per i soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge separato o divorziato (art. 13 co. 5-*bis* del TUIR).

SOGGETTI BENEFICIARI

La modifica dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 riguarda le detrazioni di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, ossia i soli contribuenti con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro.

In particolare, le suddette detrazioni spettano ai:

contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR, con esclusione però dei pensionati;

- soggetti titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-*bis*);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-*bis*);
- compensi per lavori socialmente utili (lett. l).

DETRAZIONE SPETTANTE

Per il solo periodo d'imposta *2024*, la detrazione di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR è innalzata a 1.955,00 euro (rispetto ai 1.880,00 euro *ante* modifica). Pertanto, se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.000,00 euro, spetta una detrazione dall'IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a 1.955,00 euro.

DETRAZIONE SPETTANTE

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore:

- in generale, a 690,00 euro;
- per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380,00 euro.

Con l'aumento a 1.955,00 euro delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, è stata di conseguenza ampliata l'area di esenzione *fiscale* (c.d. "*no tax area*") per la categoria di soggetti in esame.

Prima della modifica di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023, infatti, tale area era pari a 8.173,00 euro, in quanto la detrazione di 1.880,00 euro corrispondeva all'imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando il relativo carico *fiscale*.
Per il solo periodo d'imposta *2024*, l'area di esenzione *fiscale* è pari a 8.500,00 euro, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955,00 euro (corrispondente al 23% di 8.500,00 euro).
In questo modo, la misura di esenzione *fiscale* è stata equiparata a quella prevista per i titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo, che beneficiano della stessa detrazione d'imposta di 1.955,00 euro.
La progressiva applicazione della stessa area di esenzione *fiscale* per i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione è peraltro una delle misure esplicitamente previste dall'art. 5 co. 1 lett. a) della L. 111/2023 per il perseguimento dell'equità orizzontale.

DETERMINAZIONE DEL "REDDITO COMPLESSIVO"

L'art. 13 del TUIR, al fine di determinare le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali effettivamente spettanti, fa riferimento al "reddito complessivo" del contribuente.

A tali fini il "reddito complessivo" da considerare è quello:

- al lordo degli oneri deducibili, salvo quanto di seguito specificato;
- al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR, come espressamente stabilito dal co. 6-*bis* dell'art. 13 del TUIR, qualora l'abitazione principale non sia soggetta ad IMU.
- Ai fini in esame, nel "reddito complessivo" devono essere ricompresi anche i redditi:
- dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni", in base a quanto stabilito dall'art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 235;
- di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/20146.

Oneri deducibili trattenuti dal sostituto d'imposta

Con riferimento alla nozione di "reddito complessivo" che deve essere assunta al fine di stabilire l'ammontare delle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 2.1) sottolinea come l'art. 51 co. 2 lett. h) del TUIR escluda dalla formazione del reddito di lavoro dipendente:

- le somme trattenute dal datore di lavoro al dipendente per gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste (es. contributi previdenziali obbligatori e complementari, assegni al coniuge separato o divorziato erogato dallo stesso sostituto con trattenuta dagli emolumenti corrisposti, ecc.);
- le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte delle spese sanitarie di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR.

La finalità di tale disposizione è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi.

Tale finalità è stata però attuata dal legislatore "*attraverso una disposizione di carattere sostanziale che incide direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente*", riducendone la base imponibile e, conseguentemente, diminuendo l'ammontare del reddito complessivo del contribuente.

Le suddette considerazioni si applicano anche in relazione ai redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, stante il richiamo generale effettuato dall'art. 52 del TUIR al precedente art. 51.

MODIFICHE AL "TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE"

Per effetto della modifica alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e i previsti redditi assimilati di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR disposta dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023, il successivo co. 3 prevede una modifica, per il solo periodo d'imposta *2024*, all'ambito oggettivo di applicazione delle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all'art. 1 co. 1 del DL 3/2020.

In particolare, si prevede che tali somme siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Il suddetto importo di 75,00 euro rappresenta infatti l'incremento della detrazione previsto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023, che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del "trattamento integrativo".
Senza tale disposizione, infatti, l'aumento delle detrazioni previsto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 avrebbe potuto causare la perdita del trattamento integrativo per alcuni contribuenti.

Destinatari: contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro,
Condizione: l'imposta lorda deve essere superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'importo di 75,00 euro rappresenta infatti l'incremento della detrazione previsto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023, che non viene quindi preso in considerazione ai fini della spettanza del "trattamento integrativo".
Senza tale disposizione, infatti, l'aumento delle detrazioni previsto dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 avrebbe potuto causare la perdita del trattamento integrativo per alcuni contribuenti.

Possesso di un'IRPEF lorda superiore alle detrazioni d'imposta

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 3/2020, per beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" è infatti necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un'IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d'imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del TUIR.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023, l'importo delle detrazioni di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR deve essere diminuito di 75,00 euro ai fini della verifica del requisito del possesso di un'IRPEF lorda superiore alle detrazioni.

"Cassa allargata" e conguagli di fine anno 2023

Restano invece applicabili le precedenti disposizioni in relazione:

- alle ritenute sugli emolumenti che rientrano nella "cassa allargata" del periodo d'imposta 2023;
- al conguaglio di fine anno 2023, da effettuare entro il 28.2.*2024*.

INTRODUZIONE DI UNA "FRANCHIGIA" PER LE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ONERI

Per effetto della modifica agli scaglioni di reddito IRPEF e alle relative aliquote disposta dall'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 e del conseguente risparmio d'imposta lorda pari, nella misura massima, a 260,00 euro, l'art. 2 del medesimo DLgs. 216/2023 introduce una riduzione delle detrazioni complessivamente spettanti pari allo stesso importo di 260,00 euro, in relazione a taluni oneri sostenuti dai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 216/2023, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno *2024* è diminuito di un importo pari a 260,00 euro in relazione:

- **agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione *fiscale*, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;**
- **alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;**
- **ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.**

DETRAZIONI CHE RIENTRANO NELLA "FRANCHIGIA"

Tra gli oneri oggetto della riduzione di 260,00 euro della detrazione spettante, rientrano quelli la cui detraibilità è fissata in misura pari al 19% tra i quali, ad esempio:

- gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari (art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR);
- gli interessi su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) e co. 1-*ter* del TUIR);
- i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b-*bis)* del TUIR);
- le spese veterinarie (art. 15 co. 1 lett. c-*bis)* del TUIR);
- le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato (art. 15 co. 1 lett. c-*ter*) del TUIR);
- le spese funebri (art. 15 co. 1 lett. d) del TUIR);
- le spese per l'istruzione universitaria e per la frequenza scolastica (art. 15 co. 1 lett. e) ed e-*bis*) del TUIR);
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico e dello spettacolo (art. 15 co. 1 lett. h) e i) del TUIR);
- le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale (art. 15 co. 1 lett. i-*ter)* e i-*quater*) del TUIR);
- le spese per l'attività sportiva dilettantistica dei ragazzi (art. 15 co. 1 lett. i-*quinquies*) del TUIR);
- le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" (art. 15 co. 1 lett. i-*sexies*) del TUIR);
- le spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (art. 15 co. 1 lett. i-*decies*) del TUIR);
- le spese per asili nido (art. 1 co. 335 della L. 266/2005).

DETRAZIONI ESCLUSE DALLA "FRANCHIGIA"

Oltre alle spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, espressamente escluse dalla norma, non rientrano nella nuova "franchigia" di 260,00 euro anche le spese per gli interventi c.d. "edilizi", che beneficiano di detrazioni in misura superiore al 19%, quali, ad esempio, le spese per:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-*bis* del TUIR);
- l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-*ter* del DL 34/2020);
- gli impianti solari fotovoltaici (art. 16-*bis* co. 1 del TUIR e art. 119 co. 5 del DL 34/2020);
- gli interventi antisismici degli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (art. 16 co. 1-*bis* - 1-*sexies* del DL 63/2013 e art. 119 co. 4 del DL 34/2020);
- l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", c.d. "*bonus* mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013);
- gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e art. 14 co. 1 - 2-*bis* del DL 63/2013);
- gli interventi volti alla riqualificazione energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio (art. 14 co. 2-*quater* - 2-*septies* del DL 63/2013);
- particolari interventi di riqualificazione energetica (art. 119 co. 1 - 3 del DL 34/2020).
- Sono altresì escluse dalla disposizione di cui all'art. 2 del DLgs. 216/2023 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

DETRAZIONI ESCLUSE DALLA "FRANCHIGIA"

Si sottolinea che originariamente, nella versione del DLgs. trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso i relativi pareri, tra le detrazioni comprese nella "franchigia" elencate nell'art. 2, rientravano altresì le detrazioni d'imposta per erogazioni liberali a favore:
delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'art. 15 co. 1.1 del TUIR, per le quali spetta una detrazione del 26%;
degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 83 co. 1 primo e secondo periodo del DLgs. 117/2017, per le quali spetta una detrazione del 30 - 35%.
Tali detrazioni d'imposta sono state escluse dalla "franchigia" nel testo definitivo: la modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.
7.3

CALCOLO DELLE DETRAZIONI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI

Al fine di calcolare le detrazioni d'imposta effettivamente spettanti per il solo periodo d'imposta *2024* per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, bisogna tener presente diversi elementi.

Si consideri, a titolo esemplificativo, una persona fisica con un reddito complessivo di 51.000,00 euro che, nel periodo d'imposta *2024*, sostiene le seguenti spese:

1.600,00 euro di spese mediche (art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR);

700,00 euro di spese veterinarie (art. 15 co. 1 lett. c-*bis*) del TUIR);

1.200,00 euro di spese scolastiche (art. 15 co. 1 lett. e-*bis*) del TUIR).

In tal caso, il contribuente avrà diritto a una detrazione dall'imposta lorda pari a 380,47 euro, così suddivisa:

279,47 euro per le spese mediche sostenute, il cui valore della detrazione è calcolato applicando l'aliquota del 19% all'importo delle spese sostenute, pari a 1.600,00 euro, al quale si sottrae l'importo di 129,11 euro, ossia il valore della franchigia già presente per le spese sanitarie;

101,00 euro per le spese veterinarie e le spese scolastiche, il cui valore della detrazione è calcolato applicando l'aliquota del 19% alla somma delle spese sostenute (700,00 + 1.200,00), il cui risultato è 361,00, al quale si sottrae il valore di 260,00 euro, di cui all'art. 2 del DLgs. 216/2023

ULTERIORE PARAMETRAZIONE DELLE DETRAZIONI AL REDDITO COMPLESSIVO

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 216/2023, l'ammontare delle detrazioni per oneri che deve essere diminuito di 260,00 euro per le persone fisiche titolari di reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro è determinato ai sensi dell'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR.

Ai sensi del suddetto art. 15 co. 3-*bis* del TUIR, le detrazioni per oneri di cui al medesimo articolo 15 spettano:

per l'intero importo, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;

per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro, le detrazioni non spettano.

Pertanto, in caso di reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro ma non a 120.000,00 euro, la detrazione effettivamente spettante si calcola applicando le regole già descritte12.

Nel caso invece di una persona fisica con un reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro ma non a 240.000,00 euro, il calcolo delle detrazioni spettanti per il periodo d'imposta *2024* deve tener conto non solo della modifica introdotta dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 216/2023, ma anche della disposizione di cui all'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR.

In tal caso, la detrazione dall'imposta lorda spetta per l'importo ottenuto moltiplicando la spesa sostenuta per il rapporto tra 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro.

ESEMPIO

Si ipotizzi una persona fisica con un reddito complessivo di 180.000,00 euro che sostiene, nel periodo d'imposta *2024*, le seguenti spese:

6.000,00 euro di spese mediche (art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR);

2.000,00 euro di spese veterinarie (art. 15 co. 1 lett. c-*bis*) del TUIR);

3.000,00 euro di spese scolastiche (art. 15 co. 1 lett. e-*bis*) del TUIR).

Per calcolare le detrazioni effettivamente spettanti bisogna innanzi tutto parametrare la spesa sostenuta al reddito complessivo, escludendo dal calcolo le spese mediche, le quali non rientrano nella parametrazione al reddito complessivo.

ESEMPIO

Nel caso in esame, il calcolo da effettuare è il seguente:

5.000 × [(240.000 - 180.000) / 120.000] = 2.500

La detrazione del 19% si applica quindi su 2.500,00 ed è pari a 475,00 euro.

Tale importo deve essere ulteriormente diminuito di 260,00 euro ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 216/2023 e la detrazione effettivamente spettante è quindi pari a 215,00 euro.

In relazione alle spese sanitarie, escluse sia dalla "franchigia" di cui all'art. 2 del DLgs. 216/2023 che dalla parametrazione al reddito complessivo di cui all'art. 15 co. 3-*bis* del TUIR13, la detrazione è pari all'importo ottenuto applicando l'aliquota del 19% alle spese sostenute, diminuito di 129,11 euro, ed è quindi pari a 1.010,89 euro.

Nel caso in esame quindi, la persona fisica beneficerà di una detrazione d'imposta complessiva pari a 1.225,89 euro.

APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui all'art. 2 del DLgs. 216/2023 si applicano alle detrazioni spettanti per il periodo d'imposta *2024* che saranno quindi applicabili nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025.

Per il periodo d'imposta 2023 (modelli 730/*2024* e REDDITI PF *2024*), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

L'art. 3 del DLgs. 216/2023 differisce alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno *2024*, al fine di garantire coerenza tra la disciplina di tali imposte e la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF14.

Il medesimo articolo introduce anche la possibilità, in deroga alle disposizioni ordinarie e per il solo periodo d'imposta *2024*, di determinare aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 co. 1 del TUIR nella versione applicabile per il periodo d'imposta 2023.

“Super deduzione” per nuove assunzioni nel 2024
- Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 216 -

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della “super deduzione”:

- i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
- gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all’incentivo fiscale:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
- i soggetti in regime forfetario.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un **importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione.

CONDIZIONI

Al fine di accedere all’agevolazione, è richiesto che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

COSTO RILEVANTE

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

- l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una SRL assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

MISURA DELLA “SUPER DEDUZIONE”

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%. Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Si tratta, ad esempio, di:

- lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità;
- donne con almeno due figli minori;
- giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
- soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con il DM attuativo, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d'impresa (**non ai fini IRAP**).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d'imposta 2024).

ACCONTI

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella determinazione dell'acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.

LA GESTIONE DELLA NUOVA BUSTA PAGA
(da gennaio 2024)

Modifiche apportate dalla Legge di Bilancio

- ✓ Riduzione contributiva del 6 o del 7 per cento
- ✓ Riduzione del cuneo fiscale
- ✓ Detrazioni in busta paga
- ✓ Decontribuzione lavoratrici madri
- ✓ Fringe benefit
- ✓ Detassazione dei premi di risultato entro il limite di 3000 euro annui

FRINGE BENEFIT

per l’anno 2024 non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1000 euro:

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese di affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

LIMITE ELEVATO A 2000 EURO

Per i lavoratori dipendenti con figli

Anno	Soglia	Norma di riferimento e chiarimenti
2020 e 2021	516,46 euro	art. 112 del DL 104/2020 (come modificato dall'art. 6-quinquies del DL 41/2021)
2022	3.000 euro (inizialmente 600 euro). Sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.	Art. 12 del DL 9.8.2022 n. 115 (come modificato dall'art. 3 co. 10 del DL 176/2022). Circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35.
2023	3.000 euro, comprendendo anche le somme relative alle utenze domestiche, ma per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, previa apposita dichiarazione al datore di lavoro. Per gli altri dipendenti, resta fermo il limite di 258,23 euro.	Art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48. Circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2023 n. 23
2024	•1.000 euro per tutti i dipendenti; •2.000 euro solo per quelli con figli a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro. Sono comprese nelle suddette soglie anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.	Art. 1 co. 16 - 17 della L. 30.12.2023 n. 213

Novità

1) Estensione della platea dei destinatari

2) Estensione della possibilità di fruire il benefit a copertura, oltre che delle utenze domestiche, anche delle spese per interessi sul mutuo relativi alla prima casa, nonché delle spese per l'affitto della prima casa

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

BENEFICIARI

LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CHE NON ABBIANO RINUNCIATO (FORMA SCRITTA) ALL'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

Dipendenti con un reddito non superiore ad 80.000 euro (percepito nel precedente periodo di imposta

NOTA BENE

- Il limite del reddito deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva Irpef
- Ai fini della determinazione dei premi di produttività deve essere computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità

condizioni

L’erogazione del premio deve avvenire in esecuzione delle previsioni dei contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU

N.B.*i contratti devono essere depositati in via telematica presso la sede dell’ITL di competenza*

L’agevolazione si applica:

a) **Sui premi di risultato e sulle somme di ammontare variabili la cui corresponsione sia legata a:**
   - **Incrementi di produttività**
   - **Redditività**
   - **Qualità**
   - **Efficienza ed innovazione**

b) Sulle somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Alcuni esempi:	
Aumento della produzione	Diminuzione numero di riparazioni Aumento del rispetto dei tempi di consegna Aumento del volume della produzione in rapporto al numero di dipendenti
Risparmio dei fattori della produzione	Riduzione turni Riduzione straordinari e supplementari Riduzione assenteismo Riduzione consumi energetici
Nuovi modelli organizzativi	Maggiore fungibilità delle mansioni Integrazione delle competenze Flessibilizzazione Orari di Lavoro Riorganizzazione orario di lavoro ordinario Ricorso al lavoro agile

ESEMPIO BUSTA PAGA
DIPENDENTE CON REDDITI FINO A 15.000 EURO

BUSTA PAGA		Azienda		Indirizzo		Mese retr.
		ALFA		P.I.		gen-24
Cognome	Nome	Cod. fisc.		Matricola	Qualifica	Livello
CCNL	Paga Base	Contingenza	Edr	Scatti	Supermino	Totale
	1000					1000
Divisore convenzionale		N. ore	N. gg	Retribuz. di fatto		Reddito annuo
ore	giorni	lavorate	detrazione	oraria	giornaliera	presunto
26	168		31	5,95	38,46	14.000,00
		Importi su base			Importi parziali	Importi totali
Voci retributive		giorni/ore	importo			
Minimo tabellare		26,00	38,46		1.000,00	1.000,00
Ferie					-	-
Permessi					-	-
Festività goduta					-	-
Festività non govuta					-	-
Premio produzione					-	-
Straordinario 15%					-	-
Straordinario __%					-	-
Altro					-	-
RETRIBUZIONE LORDA						1.000,00

IMPONIBILE PREVIDENZIALE			1.000,00			
RITENUTE PREVIDENZIALI				9,19%	91,90	
* Esonero 6%				6,00%	60,00	91,90
* Esonero 7%				1,00%	10,00	
* Decontribuzione Madri 100%						
IMPONIBILE FISCALE		Anno	12.713,40			978,10
		IMPONIBILE	ALIQUOTE			
* 1° scaglione	2333,33	978,10	23%			224,96
* 2° scaglione	4166,67		35%			
* 3° scaglione	oltre		43%			
IRPEF lorda						224,96

Detrazioni coniuge a carico		60,02
Detrazioni figli e altri familiari a carico		
Detrazioni lavoro dipendente		166,04
Totale detrazioni	226,06	
IRPEF netta		**-1,10**
Rata n. addizionale regionale		
Rata n. addizionale comunale		
TOTALE RITENUTE FISCALI	-	1,10
RETRIBUZIONE NETTA		
Altre eventuali trattenute		
Bonus Fiscale dl 3/2020		101,92
NETTO IN BUSTA	€	1.081,11

Novità nel 2024
articolo 1, comma 3, del D.Lgs. numero 216/2023:a condizione che l'Irpef lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita della somma di

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.